



Comune di Magnago

CITTA' METROPOLITANA DI MI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14 IN DATA 28/04/2023

OGGETTO:

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) CON COMMISURAZIONE PUNTUALE - APPROVAZIONE TARIFFE, AGEVOLAZIONI E SCADENZE PER L'ANNO 2023

L'anno duemilaventitre addì ventotto del mese di aprile alle ore diciotto e minuti trenta ai sensi di quanto previsto dal vigente regolamento comunale, nella Sala delle Adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, si sono riuniti in seduta i Consiglieri Comunali

All' Appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Presente
1. CANDIANI DARIO EUGENIO LUIGI - Sindaco	Sì
2. PIANTANIDA FRANCO - Assessore	Sì
3. BERLANDA FEDERICA - Assessore	Sì
4. RAGONA MARIA GRAZIA - Assessore	Sì
5. CANDIANI TIZIANA - Consigliere	Sì
6. BRUNINI EMANUELE - Consigliere	Sì
7. BONINI PAOLO FRANCO ANTONIO - Consigliere	Sì
8. RIONDATO MASSIMO - Consigliere	Sì
9. FASANI VALENTINA - Consigliere	Sì
10. MARTA GIANLUCA - Consigliere	Sì
11. PICCO CARLA - Consigliere	Sì
12. SCAMPINI ANDREA - Consigliere	Sì
13. ROGORA MASSIMO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Lorenzo Olivieri, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. Dario Candiani, nella sua qualità di Sindaco-Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

C.C. N. 14 DEL 28/04/2023

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) CON COMMISURAZIONE PUNTUALE - APPROVAZIONE TARIFFE, AGEVOLAZIONI E SCADENZE PER L'ANNO 2023

Il Sindaco Dott. Dario Candiani

Premesso che:

- con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014) è stata istituita, con decorrenza dal 1^a gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall' IMU (Imposta Municipale Propria), dalla TASI (Tributo Servizi Indivisibili) e dalla **TARI *tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti***;
- l'art. 1 comma 738 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di stabilità per l'anno 2020) ha disposto che “...*a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 è abolita, ad accezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...*”;

Dato atto che l'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 dispone:

- al comma 651 “*. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158...*”;
- al comma 654 “*... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente... “*
- al comma 660 **che il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle esplicitamente previste dal comma 659; in questo caso “la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;**
- al comma 683... “*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...*”;

Vista la Legge 29 dicembre 2022 n. 197, pubblicata sulla G.U. n. 303 supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, che prevede “*In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023*”;

Visto:

- l'art. 1 comma 527 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambienti ARERA tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA n.443/2019, recante "Definizioni dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo all'Allegato "A", che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti;
- che detto metodo MTR, al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale, è stato riformato con la successiva deliberazione ARERA n. 363/2021 del 03/08/2021 con la quale è stato approvato il nuovo "*metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022 -2025 – MTR2*" ossia dal 2022 al 2025 prevedendo un tool per l'elaborazione del PEF pluriennale 2022 -2025;
- La deliberazione dell'ARERA n. 363/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti fino al conferimento;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'Arera il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Ricordato:

- la L. n. 296 del 27/12/2006 recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*, ed in particolare:
 - *) **l'art. 1**, il quale al **comma 169** dispone che "... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";
- il D.L. n. 201 del 06/12/2011 e s.m.i., recante *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*, convertito, con modificazioni, in L. n. 214 del 22/12/2011, da ultimo modificato dal D.L. n. 34 del 30/04/2019 (c.d. *Decreto Crescita*), a sua volta convertito in L. n. 58 del 28/06/2019, ed in particolare:

*) **l'art. 13**, che, nell'ambito della disciplina sull'*Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria*, al **comma 15**, prevede, quale norma di portata generale, che:

«15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, **tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360...**»;

e al successivo **comma 15-ter** dispone che:

«15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno...»

Visto il D.L. n. 228 del 30/12/2021, convertito, con modificazioni, in legge n. 15 del 25/02/2022, recante *Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi* ed in particolare l'art. 3 che, in tema di *Proroga di termini in materia economica e finanziaria*, dispone:

**) al comma 5-quinquies: «5-quinquies. A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.»;*

Visto che l'art. 3, comma 5 quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dal comma 11 dell'art. 43 del Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022, cosiddetto "Decreto aiuti", dispone che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. La stessa norma prevede anche che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, che ha approvato il "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani", il quale in tema di articolazione della tariffa prevede la ripartizione delle entrate tariffarie per fasce di utenza, suddivise in domestiche e non domestiche, le quali al loro interno comprendono una quota fissa e una quota variabile;

Visto il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti con commisurazione puntuale entrato in vigore il 01/01/2018 (modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 11/03/2019 e n. 19 del 30/07/2020) e così come sostituito integralmente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 24/06/2021 ed il Regolamento così come approvato seduta stante nel quale si dà atto che l'entrata disciplinata ha natura tributaria, non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668 della Legge n. 147/2013 ed è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

Dato atto che l'approvazione delle tariffe TARI, rispetto al regolamento, è oggetto di apposito e separato provvedimento conseguente all'approvazione del Piano Economico e Finanziario PEF degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, commi 654 e 683 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

Visti i seguenti atti emanati dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (cd. ARERA):

- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 con la quale è stato approvato il metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il *secondo* periodo regolatorio 2022-2025, ai fini della definizione

delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale;

- la deliberazione n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 recante *Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)*;
- la determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 recante *Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*;
- la deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 recante *Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed in particolare l'Allegato A" Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)"*

Verificato che:

- i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle Tariffe Tari, sono stati riportati nel Piano Economico Finanziario PEF pluriennale 2022-2025 come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA , considerando anche le ulteriori componenti a valle del PEF;
- le tariffe che vengono approvate assicurano la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

Visto il Piano Economico e Finanziario PEF per l'anno 2023 e dei relativi investimenti, redatto secondo lo schema predisposto dall'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambienti ARERA con le deliberazioni sopra indicate, con il relativo metodo tariffario (MTR-2), così come validato e approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 del 26/05/2022 avente per oggetto "Approvazione PEF Piano Economico Finanziario servizi Rifiuti periodo 2022 – 2025 predisposto ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021/RIF e ss.mm.ii";

Preso atto che il Piano Economico e Finanziario PEF 2023 presenta un importo complessivo di € 1.118.298,00 (IVA inclusa);

Considerato che sulla scorta di quanto premesso, si può procedere alla determinazione del costo complessivo del servizio di nettezza urbana ed alla sua copertura integrale mediante la tassa rifiuti richiesta all'utenza, come di seguito specificato:

Importo Entrate tariffarie da MTR-2	€ 1.118.298,00
Entrate di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2020	€ 7.955,00
IMPORTO da coprire con il gettito TARI Utenza anno 2023	€ 1.110.343,00
Come specificato nell'allegato A) al presente atto	

Considerato che, sulla base della banca dati dell'utenza corrispondente il numero dei soggetti, le superfici, le attività esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari ed utilizzando i coefficienti attualmente vigenti, la piena copertura del costo complessivamente sopra quantificato viene raggiunta attraverso l'applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche indicate nell'allegato A), prevedendo per le attività la strutturazione nelle categorie definite nello stesso allegato;

Ritenuto pertanto di approvare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche per la TARI anno 2023, indicate nell'allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto altresì, di dare atto che sull'importo della TARI - Tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992, nella misura del 5% come previsto dall'articolo 1 comma 666 della legge n. 147 del 27/12/2013;

Considerato inoltre necessario altresì adempiere agli obblighi di cui al Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI con commisurazione puntuale approvando, come già per gli anni precedenti:

- l'applicazione alle utenze domestiche che dichiarano di praticare il compostaggio dei propri scarti organici una riduzione pari a 5% della quota variabile 1, così come previsto dall'art. 23 del Regolamento;
- la consegna di una dotazione annuale aggiuntiva per neonato di sacchi da utilizzare per il conferimento di pannolini nella misura di n. 20 sacchi come previsto dal comma b) dell'allegato 3 del Regolamento;
- una dotazione annuale aggiuntiva per soggetto di sacchi da utilizzare per il conferimento di presidi nella misura di n. 40 sacchi, così come previsto dal comma c) dell'allegato 3 del Regolamento;
- il conferimento di sacchi non recuperabili condivisi tra più utenze domestiche con un minimo di utenze aggregate pari a n. 8 utenze, così come previsto dal comma 8) dell'articolo 16 del Regolamento;
- applicazione alle utenze non domestiche, che attuano in maniera continuativa il recupero degli alimenti ancora edibili una riduzione pari al 5% della quota variabile 1, così come previsto dall'art. 24 comma 4) del Regolamento;

Ritenuto inoltre, per quanto sopra espresso, di definire le scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti TARI con commisurazione puntuale per l'anno 2023 come segue:

Utenze domestiche:

- 1^ rata: 30 giugno 2023 acconto
- 2^ rata: 30 settembre 2023 acconto
- 3^ rata: 16 dicembre 2023 saldo e/o rata unica
- saldo a conguaglio in base al conferimento effettuato dei sacchetti di rifiuto non recuperabili (RUR) con la prima rata dell'anno 2024 e con un avviso di pagamento separato con scadenza 31/03/2024 nel caso di importi superiori ad € 30,00

Utenze non domestiche:

- 1^ rata: 30 settembre 2023 acconto
- 2^ rata: 16 dicembre 2023 saldo e/o rata unica
- saldo a conguaglio in base all'effettivo conferimento effettuato dei sacchetti di rifiuto non recuperabili (RUR) con la prima rata dell'anno 2024 e con un avviso separato con scadenza 31/03/2024 nel caso di importi superiori a € 100,00

Vista la deliberazione C.C. n. 40 del 25/07/2022 di presentazione delle linee programmatiche di mandato 2022/2027;

Vista la deliberazione C.C. n. 10 del 04/04/2023 ad oggetto: “Nota di aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione) 2023/2025 e approvazione Bilancio di previsione 2023/2025”;

PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che qui si intendono approvate;
- 2) di dare atto che il Piano Economico e Finanziario PEF del servizio per l'anno 2023 è stato redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambienti ARERA:

* la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 con la quale è stato approvato il metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il *secondo* periodo regolatorio 2022-2025

* la deliberazione n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 recante *Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)*;

* la determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 recante *Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*;

* la deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 recante *Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed in particolare l'Allegato A” Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)”*

- 3) di dare atto che il Piano Economico e Finanziario PEF per l'anno 2023 e dei relativi investimenti, è stato validato e approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 del 26/05/2022 avente per oggetto “Approvazione PEF Piano Economico Finanziario servizi Rifiuti periodo 2022 – 2025 predisposto ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021/RIF e ss.mm.ii”;
- 4) approvare i coefficienti e le tariffe TARI per l'anno 2023, per le utenze domestiche e non domestiche come da **Allegato “A”**, alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 5) di approvare:
 - l'applicazione alle utenze domestiche che dichiarano di praticare il compostaggio dei propri scarti organici una riduzione pari a 5% della quota variabile 1, così come previsto dall'art. 23 del Regolamento;
 - la consegna di una dotazione annuale aggiuntiva per neonato di sacchi da utilizzare per il conferimento di pannolini nella misura di n. 20 sacchi, così come previsto dal comma b) dell'allegato 3, del Regolamento;

- una dotazione annuale aggiuntiva per soggetto di sacchi da utilizzare per il conferimento di presidi nella misura di n. 40 sacchi così come previsto dal comma c) dell'allegato 3 del Regolamento;
 - il conferimento di sacchi non recuperabili condivisi tra più utenze domestiche con un minimo di utenze aggregate pari a n. 8 utenze, così come previsto dal comma 8) dell'articolo 16 del Regolamento;
 - l'applicazione alle utenze non domestiche, che attuano in maniera continuativa il recupero degli alimenti ancora edibili una riduzione pari al 5% della quota variabile 1, così come previsto dall'art. 24, comma 4) del Regolamento
- 6) di stabilire per l'anno 2023 le seguenti scadenze per il pagamento della TARI con commisurazione puntuale:
- **Utenze domestiche:**
 - 1^ rata: 30 giugno 2023 acconto
 - 2^ rata: 30 settembre 2023 acconto
 - 3^ rata: 16 dicembre 2023 saldo e/o rata unica
 - Saldo a conguaglio da emettersi con la prima rata dell'anno 2024 ovvero con un avviso separato con scadenza 31/03/2024 nel caso di importi superiori a € 30,00, determinata applicando le tariffe approvate per l'anno 2023 e anche in base al conferimento effettuato dei sacchetti di rifiuto non recuperabili (RUR);
 - **Utenze non domestiche:**
 - 1^ rata: 30 settembre 2023 acconto
 - 2^ rata: 16 dicembre 2023 saldo e/o rata unica
 - Saldo a conguaglio da emettersi con la prima rata dell'anno 2024 ovvero con un avviso separato con scadenza 31 marzo 2024 nel caso di importi superiori a € 100,00, determinata applicando le tariffe approvate per l'anno 2023 e anche in base al conferimento effettuato dei sacchetti di rifiuto non recuperabili (RUR);
- 7) di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992;
- 8) di procedere all'invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011 e s.m.i., così come confermato dalla circolare MEF n. 2/DF del 22.11.2019 esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i. entro il termine perentorio del 14 ottobre;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i., sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012, n. 174, allegati al presente atto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera del Sindaco ed i pareri favorevoli espressi dai rispettivi responsabili di servizio, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto che l'argomento è stato discusso nella seduta della competente commissione consiliare del 18/04/2023;

Sentita la relazione del Consigliere Riondato;

Preso atto degli interventi come da relata di discussione;

Votanti n. 13; voti favorevoli n. 9; voti contrari n. 0; astenuti n. 4 (Picco, Rogora, Marta, Scampini) resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che qui si intendono approvate;
- 2) di dare atto che il Piano Economico e Finanziario PEF del servizio per l'anno 2023 è stato redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambienti ARERA:

* la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 con la quale è stato approvato il metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il *secondo* periodo regolatorio 2022-2025

* la deliberazione n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 recante *Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)*;

* la determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 recante *Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*;

* la deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 recante *Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed in particolare l'Allegato A" Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)"*

- 3) di dare atto che il Piano Economico e Finanziario PEF per l'anno 2023 e dei relativi investimenti, è stato validato e approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 del 26/05/2022 avente per oggetto "Approvazione PEF Piano Economico Finanziario servizi Rifiuti periodo 2022 – 2025 predisposto ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021/RIF e ss.mm.ii";

- 4) approvare i coefficienti e le tariffe TARI per l'anno 2023, per le utenze domestiche e non domestiche come da **Allegato "A"**, alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 5) di approvare:
 - l'applicazione alle utenze domestiche che dichiarano di praticare il compostaggio dei propri scarti organici una riduzione pari a 5% della quota variabile 1, così come previsto dall'art. 23 del Regolamento;
 - la consegna di una dotazione annuale aggiuntiva per neonato di sacchi da utilizzare per il conferimento di pannolini nella misura di n. 20 sacchi, così come previsto dal comma b) dell'allegato 3, del Regolamento;
 - una dotazione annuale aggiuntiva per soggetto di sacchi da utilizzare per il conferimento di presidi nella misura di n. 40 sacchi così come previsto dal comma c) dell'allegato 3 del Regolamento;
 - il conferimento di sacchi non recuperabili condivisi tra più utenze domestiche con un minimo di utenze aggregate pari a n. 8 utenze, così come previsto dal comma 8) dell'articolo 16 del Regolamento;
 - l'applicazione alle utenze non domestiche, che attuano in maniera continuativa il recupero degli alimenti ancora edibili una riduzione pari al 5% della quota variabile 1, così come previsto dall'art. 24, comma 4) del Regolamento
- 6) di stabilire per l'anno 2023 le seguenti scadenze per il pagamento della TARI con commisurazione puntuale:
 - **Utenze domestiche:**
 - 1^ rata: 30 giugno 2023 acconto
 - 2^ rata: 30 settembre 2023 acconto
 - 3^ rata: 16 dicembre 2023 saldo e/o rata unica
 - Saldo a conguaglio da emettersi con la prima rata dell'anno 2024 ovvero con un avviso separato con scadenza 31/03/2024 nel caso di importi superiori a € 30,00, determinata applicando le tariffe approvate per l'anno 2023 e anche in base al conferimento effettuato dei sacchetti di rifiuto non recuperabili (RUR);
 - **Utenze non domestiche:**
 - 1^ rata: 30 settembre 2023 acconto
 - 2^ rata: 16 dicembre 2023 saldo e/o rata unica
 - Saldo a conguaglio da emettersi con la prima rata dell'anno 2024 ovvero con un avviso separato con scadenza 31 marzo 2024 nel caso di importi superiori a € 100,00, determinata applicando le tariffe approvate per l'anno 2023 e anche in base al conferimento effettuato dei sacchetti di rifiuto non recuperabili (RUR);
- 7) di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992;

- 8) di procedere all'invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011 e s.m.i., così come confermato dalla circolare MEF n. 2/DF del 22.11.2019 esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i. entro il termine perentorio del 14 ottobre.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Picco, Rogora, Marta, Scampini) resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il presente provvedimento al fine di garantire l'emissione degli avvisi in relazione alle scadenze previste con il presente atto.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco/Presidente
Candiani Dario Eugenio Luigi

Il Segretario Comunale
Olivieri Lorenzo

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i

ESECUTIVITA'

- dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- esecutiva dopo 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Copia analogica di documento informatico prodotta con sistema di gestione documentale conforme alle regole tecniche vigenti (D.P.C.M. 14 novembre 2014 e D.Lgs. 42/2005)